Norme di riferimento:

Procedura redatta ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e DL n°24/2022 e s.m.i.

Titolo elaborato:

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID - 19

Redazione a cura del:	Verifica ed Approvazione:
Datore di Lavoro	Servizio di Prevenzione e Protezione Comitato Covid - 19

Consulenza:

EcoGeo S.r.l.
Via Paradigna 21/A - 43122 Parma (PR)

Data	Ed.	Rev	Descrizione
20/04/2020	01	00	Prima Stesura
30/04/2021	02	00	Seconda Stesura
15/02/2022	02	01	Aggiornamento (green pass)
05/04/2022	02	02	Aggiornamento

Protocollo EcoGeo			Settore	Redazione	Verifica	Approvazione
			Sicurezza	RZ	MT	LF

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3

3. RESPONSABILITÀ 3

4. MODALITA' OPERATIVE 4

4.1 PREMESSA / PREVENZIONE DEL CONTAGIO 4
4.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 4
4.3 INFORMAZIONE 5
4.4 ISOLAMENTO ED AUTO SORVEGLIANZA 5
4.5 LAVORATORE "FRAGILE" 6
4.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 6
4.7 OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEI LAVORATORI/CLIENTI/FORNITORI 7
4.8 GESTIONE SPAZI COMUNI 9
4.9 GESTIONE DELLE CONSEGNE CORRIERI E AUTOTRASPORTATORI 9
4.10 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 9
4.11 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 10
4.12 MANUTENTORI ESTERNI: OPERATIVITÀ E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 10
4.13 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 11
4.14 GESTIONE PERSONA SINTOMATICA PRESENTE IN AZIENDA 11
4.15 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 11

4.15.1 Sviluppo industriale di veicoli da parte delle case costruttrici tramite test svolti all'interno del circuito auto-motoristico 11

4.15.2 Corsi di guida sicura e prove prodotto svolti all'interno della struttura da case costruttrici di veicoli auto e moto 12

4.15.3 Attività di allenamento individuale motoristica auto/moto ludico sportiva amatoriale e non 13

4.16 SERVIZI DI PISTA 14

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del protocollo operativo è quello di evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e di assicurare, nello stato di post-emergenza da Sars Cov-2 (COVID-19), la progressiva ripresa delle attività in via ordinaria, mediante il graduale allentamento delle misure di contenimento e preservando, al contempo, fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido. Il protocollo operativo si applica a tutte le attività e a tutte le parti interessate con cui l'organizzazione interagisce.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- DPCM 26 aprile 2020 s.m.i., "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 6 aprile 2021" s.m.i.,* sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl Uil.
- D.L. N°24/2022 e s.m.i. (di seguito detto "DL") "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

3. RESPONSABILITÀ

Il Datore di Lavoro e i vari referenti delegati sono responsabili della corretta attuazione del protocollo operativo. I lavoratori sono tenuti ad attenersi a quanto indicato nel presente protocollo operativo, consultando eventualmente il referente interno qualora le cautele o le misure di prevenzione non possano essere applicate per problemi particolari.

Dal 1° aprile 2022 non sarà più vigente l'impianto sanzionatorio delineato dai DL n. 19/2020 e n. 33/2020 per le violazioni delle misure di contenimento anti COVID-19. Tuttavia, per la violazione delle misure prescritte per la fase *post* emergenziale, l'art. 11 del DL detta un nuovo regime sanzionatorio (art. 13 del DL n. 52/2021) che, in parte, rinvia alle precedenti disposizioni sanzionatorie di cui ai DL n. 19/2020 e n. 33/2020, disponendo, pertanto, che le stesse continuano a trovare applicazione nel caso in cui disposizioni vigenti vi facciano espresso rinvio. In particolare, continuano a essere sanzionate *ex* art. 4 del DL n. 19/2020:

- la violazione dei controlli dei certificati di vaccinazione e guarigione emessi dalle autorità sanitarie straniere (art, 9, commi 9-*bis* e 9-*ter* del DL n. 52/2021). Inoltre, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni;
- la violazione dei controlli dei *green pass* base (art. 9-*bis* del DL n. 52/2021) e dei *green pass* rafforzati (art. 9-*bis*.1 del DL n. 52/2021). Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. Per gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi e le competizioni sportivi al chiuso, tale sanzione accessoria si applica dalla seconda violazione commessa in giornata diversa;
- la violazione delle norme sull'auto sorveglianza (art. 10-*ter*, co. 2 del DL n. 52/2021);

• la violazione delle norme sull'obbligo di indossare i DPI (art. 10-*quater* del DL n. 52/2021). Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni;

• la violazione dell'**ordinanza del Ministro della salute sugli spostamenti da e verso l'estero** (art. 10-*bis*, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021).

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1 Premessa / Prevenzione del contagio

In base alla attività svolta, il contagio dei lavoratori potrebbe verificarsi in questi modi:

- Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- Accesso di fornitori e appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate;
- Accesso di visitatori, quali clienti e trasportatori, che potrebbero essere malati;
- Attività svolta in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe portare infezione.

4.2 Organizzazione del lavoro

Formula Imola S.p.a. ha adottato le seguenti misure volte a ridurre al minimo la presenza di personale in azienda tramite:

- utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il domicilio del lavoratore o in modalità a distanza;
- incentivazione ferie e congedi parentali per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- limitazione al massimo degli spostamenti all'interno del sito;
- pause lavorative svolte evitando assembramenti di personale;
- riunioni indette solo in caso di urgente necessità e svolte in ambienti in cui è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i lavoratori;
- riunioni a distanza effettuate via Skype o altri sistemi di video conferenza;
- riorganizzazione delle postazioni lavorative (uffici e reparti produttivi) per garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli operatori;
- identificato il massimo numero di addetti che possono permanere nei vari locali;
- riduzione al minimo degli accessi da parte di visitatori esterni, clienti, consulenti ecc., fatta eccezione per i soggetti il cui accesso risulta strettamente necessario;
- le attività/competizioni sportive e manifestazioni di pubblico spettacolo in genere si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

4.3 Informazione

L'azienda provvede all'informazione opportuna dei lavoratori/clienti/fornitori, a seconda dei casi, attraverso incontri mirati, affissione in bacheca di istruzioni operative, videoconferenze, affissione di cartelli informativi negli ambienti di lavoro, invio di mail.

In particolare, le comunicazioni riguardano:

- informazione a tutti i lavoratori sull'evolversi della situazione e della normativa;
- informazione per i propri dipendenti e per chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo nei luoghi maggiormente visibili cartellonistica e segnaletica;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia;
- l'obbligo di dichiarare tempestivamente la presenza di febbre pervenuta successivamente all'ingresso al lavoro.

4.4 Isolamento ed auto sorveglianza

Il DL modifica, a partire dal 1° aprile 2022, il regime dell'isolamento (legato alla positività al COVID-19) e quello della quarantena e dell'auto sorveglianza (legato al contatto stretto con casi confermati positivi al COVID-19) (art. 4).

In particolare, il nuovo art. 10-ter del DL n. 52/2021:

• conferma, per le persone risultate positive al COVID-19, il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione;

• prevede per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 l'applicazione del regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di:

i) indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19;

ii) effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In ogni caso, con riferimento a:

• l'isolamento: è la stessa norma a prevedere che la cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione alla ASL del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. Al momento, non risultano nuove indicazioni ministeriali in ordine alla durata dell'isolamento; nelle more, salve diverse indicazioni da parte del medico di medicina generale, può farsi riferimento alla Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136 (http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf) ;

• l'auto sorveglianza: la norma non ne limita più l'applicazione ai soggetti vaccinati (con dose booster o da meno di 120 giorni) ovvero guariti (da meno di 120 giorni o dopo completamento del ciclo primario). Pertanto, salvo differenti indicazioni del Ministero della salute, a partire dal 1° aprile 2022, il regime dell'auto sorveglianza si applicherà in caso di contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 a prescindere dalla precedente vaccinazione o guarigione del soggetto interessato, con il conseguente superamento delle circolari del Ministero della salute inerenti alla quarantena da contatto per i soggetti non vaccinati e per quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (ex multis Circolare 4 febbraio 2022, n. 9498).

4.5 Lavoratore "fragile"

L'art. 10 del DL proroga fino al 30 giugno 2022 i termini di alcune disposizioni legate alla situazione emergenziale da COVID-19. Il riferimento, per i profili di interesse delle imprese, è a:

- l'art. 83, commi 1, 2 e 3 del DL n. 34/2020 sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione;
- l'art. 90, commi 3 e 4 del DL n. 34/2021 sullo smart working semplificato per i lavoratori del settore privato.

Si segnala che non è stata prevista la proroga dell'art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020 sui lavoratori c.d. fragili.

Spetterà, quindi, al datore di lavoro, con il supporto del medico competente, gestire le situazioni inerenti a eventuali lavoratori fragili.

4.6 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L'art. 5 del DL detta le regole per l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introducendo l'art. 10-quater del DL n. 52/2021.

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio l'uso della c.d. mascherina FFP2:

- per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. I vettori o i loro delegati sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei citati mezzi di trasporto avvenga nel rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2;
- per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici. I titolari o i gestori di tali servizi sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni. I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2.

Inoltre, sempre dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina):

• in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private. I titolari sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine. Per i luoghi di lavoro, il nuovo art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 prevede che, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro;

Infine, il nuovo art. 10-quater del DL n. 52/2021 conferma l'esonero dall'utilizzo dei DPI per:

• per i bambini di età inferiore ai 6 anni;

• per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

• per chi sta svolgendo attività sportiva;

• nelle ipotesi di isolamento continuo da persone non conviventi.

Sul sito del Ministero della salute (https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone) è presente ed aggiornata la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato". Inoltre, è possibile consultare le FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale.

4.7 Obbligo vaccinale e gestione dei lavoratori/clienti/fornitori

L'art. 8 del DL interviene sulla disciplina dell'obbligo vaccinale, quale requisito per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. In particolare, la norma estende fino al 31 dicembre 2022 la vigenza dell'obbligo vaccinale per:

• gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nuovo art. 4 del DL n. 44/2021);

• i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nuovo art. 4-bis del DL n. 44/2021);

• i lavoratori delle strutture di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 (nuovo art. 4-ter del DL n. 44/2021).

Invece, l'obbligo vaccinale rimane vigente fino al 15 giugno 2022 per:

• il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge n. 124/2007, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (nuovo art. 4-ter.1 del DL n. 44/2021);

L'accesso a eventi o competizioni sportive è consentito all'aperto con green pass base e/o rafforzato. L'accesso a eventi o competizioni sportive al chiuso è consentito solo con green pass rafforzato.

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (esempi area marcatempo);
- in entrata il personale saluta i colleghi a distanza e raggiunge la propria postazione di lavoro;

- al termine del lavoro il personale saluta i colleghi a distanza, esce dall'azienda senza fermarsi, raggiungendo in breve tempo l'uscita.

L'accesso ai fornitori/visitatori/clienti esterni è stato limitato ai soli casi di reale necessità.

Chiunque svolga un'attività lavorativa, per l'accesso ai luoghi di lavoro deve essere in possesso ed esibire la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass). Sono esonerati dall'obbligo di presentare il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. I datori di lavoro di fornitori/visitatori/clienti esterni si impegnano a verificare preventivamente il possesso del Green Pass da parte dei propri lavoratori che dovranno accedere ai luoghi di lavoro, ed in caso contrario comunicarlo con idoneo preavviso.

Per l'eventuale accesso sono state individuate procedure di ingresso:

- l'utenza esterna dovrà rispettare la cartellonistica presente nei vari punti di accesso. La cartellonistica indica i limiti invalicabili da rispettare rigorosamente;
- per fornitori e/o altro personale esterno vige il divieto di utilizzo di servizi igienici;
- è ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;
- qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori/personale esterno gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali;
    - l'accesso all'interno dell'autodromo del personale addetto allo svolgimento delle attività e degli eventuali clienti potrà avvenire esclusivamente a seguito della presentazione preventiva di autodichiarazione di rispetto dei requisiti normativi e dei protocolli di igiene al fine di contenere il rischio di contagio da Sars-Cov-2. In particolare:
        - di aver attivato presso la propria struttura tutte le misure preventive indicate dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro" tra Ministero e Parti Sociali del 14 marzo 2020 e s.m.i.;
        - che i propri dipendenti che opereranno presso FORMULA IMOLA non presentano sintomi influenzali (temperatura corporea > 37,5°C ed affezioni delle vie respiratorie);
        - di aver preso atto e formato i propri dipendenti che opereranno presso FORMULA IMOLA circa le regole comportamentali da adottarsi, riportate di seguito:
            - DIVIETO DI ACCESSO a tutti coloro che negli ultimi 14 gg abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 (seguire comunque le disposizioni legislative vigenti).
            - DIVIETO DI ACCESSO a tutti coloro che presentino sintomi influenzali (temperatura corporea > 37,5°C ed affezioni delle vie respiratorie).
            - OBBLIGO DI ALLONTANARSI evitando contatti con chiunque, successivamente al suo ingresso in FORMULA IMOLA, per chi riscontrasse sintomi influenzali

(temperatura corporea > 37,5 °C ed affezioni delle vie respiratorie), informando immediatamente il referente FORMULA IMOLA.

- OBBLIGO DI RISPETTARE le disposizioni indicate dalla segnaletica di salute e sicurezza presente, relativa al COVID-19.
- LIMITARE LA PROPRIA PRESENZA alle sole zone interessate alle attività da svolgere.
- RISPETTARE il cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere presenti nei vari ambienti.
- DIVIETO DI USO dei servizi igienici del personale dipendente. In caso di necessità chiedere al referente FORMULA IMOLA.
- MANTENERE LE DISTANZE interpersonali di almeno 1 metro.
- INDOSSARE COSTANTEMENTE LA MASCHERINA.
- DICHIARA inoltre che tutti i dipendenti sono stati informati e formati sulle norme igieniche dettate dal Ministero della Salute man mano aggiornate.

4.8 Gestione spazi comuni

- Gli spazi comuni prevedono la ventilazione dei locali;
- il tempo di sosta all'interno di tali spazi è ridotto a massimo 15 minuti, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano;
- l'accesso all'area ristoro è organizzato a diversi orari per diminuire il numero di personale presente;
- le pause caffè in area distributori automatici sono scaglionate, in modo da evitare assembramenti e contatti. il numero massimo di persone consentite nei locali è indicato all'esterno degli stessi;
- la sanificazione periodica e la pulizia dei locali comuni, dell'area ristoro, dei distributori automatici viene effettuata giornalmente con appositi detergenti.

4.9 Gestione delle consegne corrieri e autotrasportatori

Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso corrieri / autotrasportatori, sono state adottate le seguenti misure:

- entrato all'interno del perimetro aziendale, il trasportatore ferma il mezzo e attende istruzioni prima di caricare/scaricare la merce;
- il trasportatore ricevute istruzioni si reca dal proprio referente seguendo le istruzioni per lasciare o prelevare la bolla di trasporto;
- se il carico è pesante o ingombrante, lo segnala all'addetto al ricevimento mantenendosi a distanza di almeno 2 metri; dopodiché, sale sul mezzo e attende riscontro dall'addetto al ricevimento;
- l'addetto al ricevimento procede al prelievo del materiale usando specifica attrezzatura e utilizzando specifici DPI;
- ci si sanifica le mani con il detergente a disposizione utilizzando la propria penna prima di firmare documenti.

4.10 Pulizia e sanificazione in azienda

Al fine di ridurre il rischio di contagio, è definito un protocollo di sanificazione dei locali di lavoro.

Il protocollo prevede:

- la pulizia quotidiana e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;
- la sanificazione delle attrezzature delle postazioni di lavoro (schermi, touch screen, tastiere, mouse, tavoli di lavoro, pulsantiere, lettori a pistola, ecc.) a inizio di ogni giornata di lavoro;
- la sanificazione dei bagni e spogliatoi periodica usando specifici detergenti;
- la sanificazione delle aree distributori automatici e ristoro periodica, per quanto concerne la pulsantiera di questi ultimi si provvede alla sanificazione ad ogni utilizzo.

La sanificazione avviene impiegando i detergenti definiti dal Ministero della Salute (disinfettanti contenenti alcol ≥al 70% o a base di cloro all'0,1%), utilizzati nel rispetto delle istruzioni riportate sulle rispettive schede di sicurezza.

4.11 Precauzioni igieniche personali

Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, seguendo le disposizioni fornite dal Ministero della Salute e della Sanità:

- lavarsi spesso le mani;
- mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro evitando qualsiasi tipo di contatto ravvicinato;
- non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani;
- coprirsi naso e bocca in caso di tosse o sternuti;
- non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico;
- pulire tutte le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro;
- utilizzare la mascherina;
- contattare il numero verde 1500 in caso di febbre e/o tosse.

Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per l'igiene delle mani.

Sono inoltre affissi agli accessi e/o all'interno dei vari ambienti le indicazioni circa i corretti comportamenti da tenere, le corrette modalità di utilizzo dei prodotti di pulizia/sanificazione, le istruzioni generali di igiene personale e ambientale.

4.12 Manutentori esterni: operatività e dispositivi di protezione individuale

A tutela dei Manutentori si richiedono le seguenti misure:

- formazione del personale sulle modalità di accesso specifiche in Formula Imola S.p.a.;
- formazione sulle corrette modalità operative per limitare il rischio contagio;
- formazione sulle misure di igiene personale indicate dal Ministero della Salute;
- dotazione di DPI quali guanti, mascherine, disinfettanti.
- qualora l'operatività imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione.

4.13 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

- Sono stati limitati gli eventi interni e le attività di formazione in modalità in aula, che si svolgono in osservanza delle disposizioni legislative vigenti;
- sono limitate alle situazioni di necessità e urgenza le riunioni in presenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, riducendo al minimo necessario la partecipazione e, comunque, garantendo le distanze di sicurezza tra i partecipanti, l'uso della mascherina ed un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

4.14 Gestione persona sintomatica presente in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda manifesti sintomi quali temperatura corporea > 37,5 °C ed affezioni delle vie respiratorie, deve darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile che informerà la Direzione.

La Direzione procederà secondo i seguenti criteri:

- indica al lavoratore di recarsi immediatamente presso la propria abitazione e di contattare il proprio Medico Curante, assicurando che il lavoratore esca dall'azienda senza avere alcun contatto ravvicinato con altri colleghi;
- nell'impossibilità del lavoratore di raggiungere la propria abitazione in autonomia, l'azienda provvede al suo isolamento in un locale dedicato. L'azienda contatta il numero 118 e in attesa dell'ambulanza dovrà evitare qualsiasi forma di contatto con gli altri colleghi.

In caso di riscontrata positività del lavoratore al tampone COVID-19, l'azienda collaborerà con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti", al fine di permettere al Servizio di Igiene Pubblica di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena dei soggetti individuati.

4.15 Gestione delle attività ordinarie

Le attività ordinarie che potrebbero essere svolte all'interno dell'autodromo sono:

1. Sviluppo industriale di veicoli da parte delle case costruttrici tramite test svolti all'interno del circuito auto-motoristico
2. Corsi di guida sicura e prove prodotto svolti all'interno della struttura da case costruttrici di veicoli auto e moto
3. Attività di allenamento individuale motoristica auto/moto ludico sportiva amatoriale e non

In dettaglio si riportano le modalità operative previste per lo svolgimento in sicurezza delle diverse attività.

4.15.1 Sviluppo industriale di veicoli da parte delle case costruttrici tramite test svolti all'interno del circuito auto-motoristico

L'attività viene svolta dalla casa costruttrice per effettuare test sui propri veicoli tramite l'impiego all'interno dell'autodromo di propri dipendenti e\o collaboratori nel numero di massimo di 15 persone.

La gestione in sicurezza di tale attività segue le seguenti fasi:

- al varco d'ingresso dell'area paddock dell'autodromo il personale preposto dotato di DPI quali mascherina e guanti monouso verifica che il personale esterno rispetti le norme sopra riportate per tutto il periodo di permanenza all'interno;
- il personale ritenuto non idoneo non avrà il consenso all'accesso;
- il personale che non rispetta le procedure di sicurezza viene allontanato immediatamente dall'autodromo;
- è consentito il parcheggio di massimo 15 veicoli nell'area paddock situata sul retro della struttura garages/uffici per garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da un veicolo all'altro;
- gli spazi utilizzati per questa tipologia di attività quali garages, uffici e relativi servizi igienici ad uso esclusivo del personale della casa costruttrice sono preventivamente sanificati e durante lo svolgimento dell'attività vengono mantenuti sanificati da personale preposto incaricato da Formula Imola;
- l'ingresso all'interno dei garage è consentito per un massimo di 15 persone contemporaneamente;
- un "tester" per volta condurrà in pista il veicolo;
- gli operatori della casa costruttrice devono garantire la sanificazione del veicolo prima e dopo ogni utilizzo nel caso vi siano più tester per lo stesso veicolo.

4.15.2 Corsi di guida sicura e prove prodotto svolti all'interno della struttura da case costruttrici di veicoli auto e moto

Case costruttrici di veicoli auto o moto occasionalmente sfruttano la pista e\o spazi interni quali piazzali paddock per effettuare corsi di formazione di guida sicura o prova prodotto ai loro clienti.

L'attività prevede all'interno dell'autodromo la presenza di dipendenti e\o collaboratori della casa costruttrice nel numero di massimo di 20/30 persone e da istruttori di guida.

Lo svolgimento di tale attività in sicurezza avviene nelle seguenti fasi:

- i clienti che partecipano all'attività svolta dovranno preventivamente iscriversi e accreditarsi tramite l'organizzatore in modalità telematica per evitare assembramenti in fase di accredito una volta giunti in autodromo;
- al varco d'ingresso dell'area paddock dell'autodromo il personale preposto dotato di DPI quali mascherina e guanti monouso verifica l'idoneità di accesso e verifica che il personale ed i clienti rispettino le norme di sicurezza per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'autodromo;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza comporta l'allontanamento immediato dall'autodromo;
- il personale delle case costruttrici ed i clienti devono parcheggiare i propri veicoli (numero complessivo consentito di 200 veicoli contemporaneamente presenti) nell'area paddock 1;
- gli spazi utilizzati per questa tipologia di attività quali garages, uffici e relativi servizi igienici ad uso esclusivo del personale della casa costruttrice sono preventivamente sanificati e durante lo svolgimento dell'attività vengono mantenuti sanificati da personale preposto incaricato da Formula Imola;
- il numero dei servizi igienici ad uso esclusivo degli operatori (meccanici ed istruttori) sono numero 6 presenti all'interno del garage "officina" in cui non possono accedere i clienti;

- i clienti devono utilizzare i servizi igienici presenti nei rimanenti garage e terrazzo box per un numero totale di 62 (a loro esclusivo utilizzo);
- all'interno dei garage è consentita la permanenza di un massimo di 15 persone contemporaneamente;
- all'interno del garage non è consentito l'accesso ai clienti;
- i clienti e il personale addetto alla loro formazione possono permanere in un numero massimo di 72 persone contemporaneamente presenti all'interno dei garages rimanenti;
- ulteriori clienti attendono il loro turno di guida nell'area a cielo aperto del terrazzo box al di sopra dei garage che può ospitare 80 persone contemporaneamente presenti garantendo le corrette distanze interpersonali;
- in ogni autovettura possono accedere all'interno al massimo 2 persone (istruttore e conduttore) dotati di DPI quali mascherine e guanti monouso;
- il personale preposto sanifica le parti dell'autovettura venute a contatto con le persone prima e dopo ogni utilizzo;
- per le moto si precisa che è consentito l'utilizzo massimo di una persona per turno;
- il personale preposto sanifica le parti della moto venute a contatto con la persona prima e dopo ogni utilizzo.

4.15.3 Attività di allenamento individuale motoristica auto/moto ludico sportiva amatoriale e non

Questa è un attività sportiva individuale agonistica o amatoriale auto o motociclistica che vede la partecipazione di un numero massimo di 400 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura suddivise in 200 conduttori e 200 tra eventuali accompagnatori o tecnici.

Si elencano le modalità organizzative per svolgere l'attività in sicurezza:

- l'attività viene svolta da privati o da professionisti che dovranno preventivamente iscriversi e accreditarsi tramite l'organizzatore in modalità telematica per evitare assembramenti in fase di accredito una volta giunti in autodromo;
- al varco d'ingresso dell'area paddock dell'autodromo il personale preposto di Formula Imola dotato di DPI quali mascherina e guanti monouso verifica l'idoneità all'accesso e che il personale ed i clienti rispettino le norme di sicurezza per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'autodromo;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza comporta l'allontanamento immediato dall'autodromo;
- i partecipanti possono parcheggiare i propri veicoli impiegati per raggiungere l'autodromo (per un numero complessivo consentito di 200 veicoli contemporaneamente presenti) nell'area paddock situata sul retro della struttura garages che può garantire ampiamente la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da un veicolo all'altro;
- gli spazi utilizzati per questa tipologia di attività quali garages, uffici e relativi servizi igienici ad uso esclusivo dei partecipanti sono preventivamente sanificati e durante lo svolgimento dell'attività vengono mantenuti sanificati da personale preposto incaricato da Formula Imola;
- l'ingresso all'interno dei garage è consentito per un massimo di 15 persone contemporaneamente;
- il numero dei servizi igienici ad uso esclusivo dei partecipanti sono 88 presenti all'interno del paddock.

4.16 Servizi di pista

I servizi di pista, in funzione della tipologia degli eventi motoristici svolti in autodromo, possono essere di vario tipo: a titolo esplicativo e non esaustivo si citano il soccorso sanitario, il recupero mezzi in caso di incidente o guasto, la gestione dell'emergenza incendio, il servizio di decarcerazione, il servizio di cronometraggio.

Durante gli interventi di soccorso in emergenza non è sempre possibile garantire le distanze interpersonali di sicurezza tra i soccorritori o tra i soccorritori ed i piloti, pertanto risulta fondamentale definire regole di intervento che possano minimizzare il rischio biologico da Covid-19.

COMMISSARI DI PERCORSO:

- nelle postazioni di percorso i commissari dovranno utilizzare la mascherina in presenza di altri addetti nel caso in cui non possano essere garantite le distanze interpersonali di sicurezza. In questi casi la mascherina dovrà essere indossata per tutta la durata servizio;
- utilizzo della mascherina durante ogni intervento;
- utilizzo di guanti da lavoro, che devono essere sanificati al termine di ogni intervento in pista utilizzando i gel a disposizione dei commissari posti nelle postazioni lungo la pista;
- al termine di ogni servizio i commissari sono tenuti a sanificare con alcol il materiale dato loro in dotazione (es: radio, auricolari, impugnature bandierine) prima della riconsegna.

PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO:

- obbligatorio l'uso di mascherina, guanti monouso, visiera od occhiali;
- se le condizioni cliniche lo permettono si doterà l'infortunato di mascherina chirurgica e si procederà alla sanificazione delle sue mani;
- dopo ogni intervento il personale medico provvederà alla sanificazione di tutta la strumentazione e materiali/attrezzature utilizzate.

ADDETTI ANTINCENDIO:

- durante il servizio, nelle postazioni lungo il percorso, vige l'obbligo di indossare i guanti e il caso con la visiera abbassata;
- i guanti dovranno essere sanificati al termine di ogni intervento/servizio;
- nelle situazioni in cui gli addetti potranno togliere il casco, dovrà essere usata la mascherina chirurgica nel caso in cui non possano essere garantite le distanze interpersonali di sicurezza.

CRONOMETRISTI:

- la consegna del trasponder al singolo pilota e la sua restituzione a fine attività avverrà all'interno di un box dedicato;
- i cronometristi manterranno tra loro la distanza interpersonale di sicurezza;
- i trasponder saranno posti su un piano dedicato, dotato di schermo protettivo, mentre i piloti devono rimanere all'esterno del box;

- i cronometristi ed i piloti durante la consegna del dispositivo dovranno indossare la mascherina chirurgica;
- al termine delle operazioni di consegna dovranno disinfettare le mani con appositi gel a disposizione;
- la postazione operativa del tavolo ed i trasponder devono essere sanificati prima e dopo la consegna col gel idroalcolico a disposizione.

Nella tabella seguente si riportano i nomi dei LAVORATORI e la firma di presa visione e ricevuta formazione ed informazione

Protocollo di lavoro in sicurezza
ELENCO LAVORATORI e FIRMA PER PRESA VISIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO

in merito al protocollo operativo:

COGNOME e NOME	FIRMA	Data presa visione